

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario** 1
- Regolamento (CE) n. 83/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 1997 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 84/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, che fissa, per l'esercizio contabile 1997, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 85/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modalità di gestione, per il 1997, di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originari della Bulgaria** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 86/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti di cui al codice NC ex 2309 10, originari dell'Ungheria** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 87/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario** 28

2

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 90/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	30
Regolamento (CE) n. 91/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, che fissa i tassi di conversione agricoli	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/41/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio (1)** 34

97/42/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 gennaio 1997, relativa a una richiesta di deroga dalla Francia a titolo dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE (1)** 38

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 82/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 19 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un
codice doganale comunitario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, prevede che il terri-
torio doganale della Comunità non comprende le
isole Åland, a meno che ne sia fatta dichiarazione a
norma dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato; che
occorre modificare tale regolamento poiché questa
condizione è stata soddisfatta e le suddette isole
costituiscono parte integrante della Repubblica di
Finlandia;

(2) considerando che l'accordo interinale di commercio
e di unione doganale tra la Comunità economica
europea e la Repubblica di San Marino del 27
novembre 1992 ⁽⁵⁾ definisce i territori in cui detto
accordo si applica; che pertanto il territorio di San
Marino non può in alcun modo essere considerato
parte del territorio doganale della Comunità;

(3) considerando che in ogni caso si deve garantire che
le merci ottenute utilizzando merci non comunitarie
vincolate ad un regime sospensivo non rientrino nel
circuitto economico della Comunità senza pagare dazi
all'importazione, anche se hanno acquisito l'origine
comunitaria; che è pertanto necessario adattare le
definizioni di merci comunitarie; che dette merci
devono inoltre essere vincolate al regime sospensivo
al quale sono vincolate le merci da cui esse sono
state ottenute;

(4) considerando che l'accordo dell'Uruguay Round
sull'agricoltura ⁽⁶⁾ prevede l'abolizione dei prelievi
agricoli;

(5) considerando che l'accordo dell'Uruguay Round rela-
tivo alle regole in materia di origine ⁽⁷⁾ prevede che
le parti contraenti rilascino dichiarazioni sull'origine
delle merci a chiunque abbia un fondato motivo;

(6) considerando che un certo numero di merci sono
soggette a dazi all'importazione fissati in ecu; che gli
importi in ecu di questi dazi devono essere convertiti
in moneta nazionale al più presto per evitare devia-
zioni di traffico;

(7) considerando che negli altri casi in cui la normativa
doganale ha fissato importi in ecu si è rilevata neces-
saria una certa elasticità per la conversione di detti
importi in moneta nazionale;

⁽¹⁾ GU n. C 260 del 5. 10. 1995, pag. 8 e GU n. C 207 del 18. 7.
1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 14.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (GU n. C
65 del 4. 3. 1996, pag. 68), posizione comune del Consiglio
del 28 maggio 1996 (GU n. C 248 del 26. 8. 1996, pag. 1) e
decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n.
C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 26 no-
vembre 1996.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato
dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 144.

- (9) considerando che, con la decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, sulla conclusione della convenzione relativa all'immissione temporanea e sull'accettazione dei suoi allegati ⁽¹⁾, la Comunità europea ha approvato la convenzione relativa all'ammissione temporanea, negoziata nell'ambito del consiglio di cooperazione doganale e conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990; che l'uso del carnet ATA è pertanto possibile anche sulla base di detta convenzione;
- (10) considerando che nel quadro del perfezionamento attivo — sistema del rimborso — occorre in alcuni casi estendere la possibilità di rimborso alle merci tali e quali; che, se nell'ambito del sistema è stato concesso un rimborso dei dazi all'importazione, deve essere comunque possibile una ulteriore immissione in libera pratica senza autorizzazione specifica, come avviene nell'ambito del sistema della sospensione;
- (11) considerando che non sembra sempre necessaria una notifica della riesportazione di merci precedentemente importate nel territorio doganale della Comunità;
- (12) considerando che se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata;
- (13) considerando che occorre definire più chiaramente i casi in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi;
- (14) considerando che un'obbligazione doganale deve estinguersi ogni qual volta viene invalidata una dichiarazione in dogana; che tali casi non si limitano a quelli previsti all'articolo 66 del codice doganale comunitario;
- (15) considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario ⁽²⁾, è divenuto privo di oggetto;
- (16) considerando che, per mantenere al codice doganale il suo carattere pratico sul piano dell'utilizzazione, la Commissione è disposta a pubblicarne annualmente una versione aggiornata, con le relative disposizioni di applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 27. 5. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

1) All'articolo 3:

a) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

— il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d'oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte,»;

— il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il territorio della Repubblica di Finlandia,».

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Tenuto conto della convenzione ad esso applicabile e sebbene sia situato al di fuori del territorio della Repubblica francese, viene considerato come facente parte del territorio doganale della Comunità anche il territorio del Principato di Monaco, quale viene definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 8679).»

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al n. 5), l'ultima parte della frase è sostituita dal testo seguente:

«...; con questo termine si intende, tra l'altro, un'informazione vincolante a norma dell'articolo 12;».

b) al n. 7), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. Le merci ottenute a partire da merci vincolate ed un regime sospensivo non sono considerate come aventi carattere comunitario nei casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestono una particolare importanza sotto il profilo economico.»

c) al n. 10, secondo trattino, vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre».

d) al n. 11, secondo trattino, vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre».

3) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.

2. L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine di una merce.

L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l'autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità.

In materia di origine le formalità in questione sono quelle connesse con l'applicazione degli articoli 22 e 27.

3. Il titolare dell'informazione deve essere in grado di provare che vi è corrispondenza sotto tutti gli aspetti:

— in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte nell'informazione;

— in materia d'origine: tra le merci in questione e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, da un lato, e le merci e le circostanze descritte nell'informazione, dall'altro.

4. Un'informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all'articolo 8, essa è ritirata se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

5. Un'informazione vincolante cessa di essere valida:

a) in materia tariffaria:

i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;

ii) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6,

— sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dall'Organizzazione mondiale delle dogane, istituita

nel 1952 con il nome di "consiglio di cooperazione doganale";

iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.

Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

b) in materia di origine:

i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso dalla Comunità, non sia conforme al diritto che ne deriva;

ii) quando non sia più compatibile:

— sul piano comunitario, con le note esplicative e i pareri adottati in previsione della interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— sul piano internazionale, con l'accordo sulle norme relative all'origine elaborato nell'ambito dell'OMC, oppure con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo;

iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9 e a condizione che il titolare ne sia informato anticipatamente.

La data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida per i casi di cui ai punti i) e ii) è la data indicata all'atto della pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data che figura in una comunicazione della Commissione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti i) o ii) o lettera b), punti i) o ii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i) e lettera b), punto i), il regolamento o l'accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma.

7. L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della classificazione o della determinazione dell'origine figuranti nell'informazione vincolante ha effetto solo per quanto riguarda:

- la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione,
- il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi concessi all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune,
- l'utilizzazione dei certificati d'importazione, di esportazione o di prefissazione presentati all'atto dell'espletamento delle formalità ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in questione, purché tali certificati siano stati rilasciati sulla base di detta informazione.

Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon funzionamento dei regimi fissati nell'ambito della politica agricola comune rischi di essere compromesso, si può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 6.

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).»

4) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi all'importazione, è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il penultimo giorno feriale del mese. Questi tassi sono applicati per tutto il mese successivo.

Tuttavia, se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5 % del tasso pubblicato il penultimo giorno feriale che precede la data del 15 dello

stesso mese, il tasso in questione si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione.

2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da utilizzare per questa conversione sono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il primo giorno feriale del mese di ottobre, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione da utilizzare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le autorità doganali possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu a fini diversi dalla determinazione della classificazione tariffaria delle merci o dei dazi all'importazione o all'esportazione.

L'importo risultante dall'arrotondamento non può discostarsi da quello originario di oltre il 5 %.

Le autorità doganali possono mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale di un importo fissato in ecu quando, all'atto dell'adeguamento annuo di cui al paragrafo 2, la conversione di questo importo comporti, prima del succitato arrotondamento, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o una riduzione di detto controvalore.»

5) All'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre».

6) All'articolo 31, paragrafo 1, alla fine del primo trattino e alla fine del secondo trattino sono aggiunte le parole «del 1994».

7) All'articolo 55, la cifra 43 è sostituita dalla cifra 42.

8) All'articolo 83, lettera a), l'inciso «in conformità all'articolo 66» è soppresso.

9) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 87 bis

Nei casi di cui all'articolo 4, punto 7, primo trattino, seconda frase, qualsiasi merce o prodotto ottenuti da una merce vincolata ad un regime sospensivo sono considerati vincolati allo stesso regime.»

10) All'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi «(convenzione ATA)» è soppressa.

11) All'articolo 112, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando la merce di importazione è immessa in libera pratica a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione a norma dell'articolo 214 sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale.

Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l'interessato non ne chieda l'applicazione nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.

Il primo comma si applica fatto salvo un controllo a posteriori a norma dell'articolo 78.»

12) All'articolo 124, paragrafo 1, terzo trattino le parole «un prelievo agricolo o ad altra» sono sostituite dalla parola «una».

13) L'articolo 128 è modificato come segue:

a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri adeguatamente alle autorità doganali che le merci di importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali e quali, sono state:

— esportate oppure

— vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del perfezionamento attivo — sistema della sospensione — o poste in zona franca o in deposito franco, e

che sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime.

2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i prodotti compensatori o le merci tali e quali sono considerati non comunitari.»

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Quando i prodotti compensatori o le merci tali e quali, vincolanti ad un regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le disposizioni del paragrafo 1, sono immessi in libera pratica, e fatto salvo l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o

sgravato è considerato come costituente l'importo dell'obbligazione doganale.»

14) All'articolo 163, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi «(convenzione ATA)» è soppressa.

15) All'articolo 182, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«3. Ad eccezione dei casi determinati secondo la procedura del comitato, la riesportazione o la distruzione sono preventivamente notificate alle autorità doganali.»

16) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 212 bis*

Quando la normativa doganale prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione a norma degli articoli 184-187, questa franchigia o esenzione si applica anche nei casi in cui sorge l'obbligazione doganale a norma degli articoli 202-205, 210 o 211 se il comportamento dell'interessato è esente da manovra fraudolenta o da negligenza manifesta e se questi fornisce la prova che sussistono le altre condizioni di applicazione della franchigia o dell'esenzione.»

17) All'articolo 217, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante;».

18) All'articolo 222, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Possono essere previsti, secondo la procedura del comitato i casi e le condizioni in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi:

— quando viene presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236, 238 o 239, oppure

— quando una merce viene sequestrata per una successiva confisca a norma dell'articolo 233, lettera c), secondo trattino o lettera d).»

19) All'articolo 233, primo comma, lettera c), primo trattino, la parte di frase «conformemente all'articolo 66» è soppressa.

20) All'articolo 251, paragrafo 1, ventiseiesimo trattino, la parte di frase «fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b)» è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

REGOLAMENTO (CE) N. 83/97 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 1997****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 1997 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 8,considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12 bis, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada, modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96;

considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per l'anno 1997; che non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di gennaio 1997 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CE) n. 2051/96.

Articolo 2

Nei primi dieci giorni del mese di febbraio 1997 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 84/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 1997

che fissa, per l'esercizio contabile 1997, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole ⁽³⁾ prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1372/96 della Commissione ⁽⁴⁾, la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1996 è stata fissata a 120 ECU per scheda aziendale;

considerando che l'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo;

considerando che il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1997, a 122 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 17. 7. 1996, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 85/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1997

recante modalità di gestione, per il 1997, di un contingente di preparazioni appartenenti ai tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali e multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95, in combinato disposto con l'accordo europeo concluso con la Bulgaria⁽³⁾, prevedeva per il 1996 l'apertura di un contingente tariffario comunitario per le preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41, originarie della Bulgaria; che detto regolamento è stato prorogato al 31 dicembre 1997; che occorre quindi aprire il contingente per il 1997;

considerando che il dazio doganale applicabile alle importazioni effettuate nell'ambito di tale contingente è stato fissato al 20 % del dazio NPF in vigore;

considerando che tale metodo di gestione del contingente richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il progressivo esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine bulgara dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono essere riportate nelle domande e sui titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime previsto, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito del suddetto regime sia fissata a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31 e 2309 90 41 originari della Bulgaria, che beneficiano per il 1997 di un contingente tariffario a prelievo ridotto a norma del regolamento (CE) n. 3066/95, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

L'aliquota del dazio applicabile nonché i quantitativi che possono essere importati sono indicati in allegato.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ammissibile solo se è scortata dall'originale del documento comprovante l'origine, ossia di un certificato EUR.1 redatto in Bulgaria conformemente al protocollo n. 4 dell'accordo europeo per i prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 t in peso del prodotto e non superiore a 500 t.

2. Gli Stati membri trasmettono ai servizi della Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax; entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, i servizi della Commissione comunicano per telex o per telefax agli Stati membri in che misura deve essere dato seguito alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione dei servizi della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a decorrere dal giorno dell'effettivo rilascio.

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

(3) GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.

5. Il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio della riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione «Bulgaria»; il titolo obbliga ad importare da detto paese;
- b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:
 - Derecho de importación reducido en un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 85/97]
 - Importtold nedsat med 80 % (bilaget til forordning (EF) nr. 85/97)
 - Zollermäßigung um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 85/97)
 - Δασμός κατά την εισαγωγή μειωμένος κατά 80 % [Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 85/97]
 - 80 % import duty reduction (Annex to Regulation (EC) No 85/97)
 - Droit à l'importation réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 85/97]

- Dazio all'importazione ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 85/97]
- Met 80 % verlaagd invoerrecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 85/97)
- Direito de importação reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) n° 85/97]
- 80 prosenttia alennettu tuontitulli (Asetuksen (EY) N:o 85/97 liite)
- 80 % nedsatt importtull (Bilaga till förordning (EG) nr 85/97).

Articolo 5

La cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Il quantitativo di prodotti dei codici NC menzionati nel presente allegato che può essere importato dalla Bulgaria beneficia di una riduzione dei dazi all'importazione dell'80 % nel 1997.

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo totale che può essere importato nel 1997
2309 90 31 2309 90 41	Preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2 800 tonnellate

REGOLAMENTO (CE) N. 86/97 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 1997****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti di cui al codice NC ex 2309 10, originari dell'Ungheria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, nell'ambito dell'accordo europeo concluso tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, dall'altro, a detto paese sono state accordate concessioni relative a taluni prodotti agricoli;

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato necessario adeguare tali concessioni per tener conto, in particolare, degli scambi nel settore agricolo che esistevano tra l'Austria e l'Ungheria; che a tal fine il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede l'apertura per il 1997 di un contingente tariffario autonomo di alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC ex 2309 10, originari dell'Ungheria; che le importazioni nell'ambito di tale contingente fruiscono di una riduzione dell'80 % dell'aliquota dei dazi NPF applicabili; che occorre quindi mettere in applicazione le misure previste dall'articolo 2 del regolamento suddetto con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997;

considerando che è necessario definire le modalità d'applicazione per la gestione del contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il graduale esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli relativi all'importazione dei suddetti prodotti nell'ambito del contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che deve essere verificata, in particolare, l'origine ungherese dei prodotti;

considerando che occorre prevedere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime di cui trattasi, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione sia pari a 25 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC ex 2309 10 indicati in allegato, originari dell'Ungheria, che beneficiano di un contingente tariffario aperto per il 1997, con riduzione al 20 % del dazio NPF applicabile in virtù dell'allegato I del regolamento (CE) n. 3066/95, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ricevibile solo se corredata dell'originale del documento comprovante l'origine, ossia del certificato EUR.1, rilasciato o redatto in Ungheria.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto e non superiore a 1 000 tonnellate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex e per telefax agli Stati membri in che misura viene dato seguito alle stesse.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. Il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio della riduzione dell'onere di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione «Ungheria»;
il titolo obbliga ad importare da detto paese;
- b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:
- Derecho de aduana reducido un 80 % [Anexo del Reglamento (CE) n° 86/97]
 - Nedsættelse af toldsatsen med 80 % (Bilag til forordning (EF) nr. 86/97)
 - Ermäßigung des Zolls um 80 % (Anhang der Verordnung (EG) Nr. 86/97)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

- Τελωνειακός δασμός μειωμένος κατά 80 % [Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 86/97]
- 80 % customs duty reduction (Annex of Regulation (EC) No 86/97)
- Droit de douane réduit de 80 % [annexe du règlement (CE) n° 86/97]
- Dazio doganale ridotto dell'80 % [Allegato del regolamento (CE) n. 86/97]
- Met 80 % verlaagd douanerecht (bijlage bij Verordening (EG) nr. 86/97)
- Direito aduaneiro reduzido de 80 % [anexo do Regulamento (CE) n° 86/97]
- Tulli on alennettu 80 prosentilla (liite asetukseen (EY) N:o 86/97)
- Nedsättning av tullsats med 80 % (Bilagan till förordning (EG) nr 86/97).

Articolo 5

La cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

I quantitativi di prodotti importati del codice NC indicato nel presente allegato beneficiano di una riduzione del dazio doganale dell'80 % nel corso del 1997.

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità totale che può essere importata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997
ex 2309 10	Alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto	10 875 tonnellate

REGOLAMENTO (CE) N. 87/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1997

recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁴⁾, ha istituito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, ha fissato l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento; che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire i bilanci di previsione per l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in foraggi essiccati provenienti dal resto della Comunità per il 1997; che è necessario che la presente misura entri in vigore immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto dei settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi dei bilanci previsionali di approvvigionamento in foraggi essiccati che beneficiano dell'aiuto comunitario per l'anno civile 1997 sono riportati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

La validità dei «certificato d'aiuto» di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2958/93 scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

*ALLEGATO I***Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo A***(in t)*

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità 1997
Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati	1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99	1 000

*ALLEGATO II***Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo B***(in t)*

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità 1997
Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati	1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99	1 750

REGOLAMENTO (CE) N. 88/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 1997

relativa all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 14 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento (CE) n. 71/97 (in appresso «il regolamento di riferimento»), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽⁴⁾ sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie di questo paese.
- (2) Il regolamento di riferimento detta alcuni principi e direttive per l'esenzione di alcune importazioni di parti di biciclette dall'applicazione del dazio.
- (3) Il presente regolamento deve fornire indicazioni precise alle parti interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione del sistema di esenzione. In particolare si devono stabilire le disposizioni relative alle modalità di esenzione dal dazio esteso di alcune importazioni di parti essenziali di biciclette, nonché alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di esenzione.
- (4) A questo proposito il sistema di esenzione prevede tre possibilità di esenzione condizionata o definitiva delle importazioni di parti essenziali di biciclette dall'applicazione del dazio esteso.

In primo luogo, le importazioni dirette di parti essenziali di biciclette sono esentate dal pagamento

del dazio esteso qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un'impresa di assemblaggio esentata dalla Commissione.

In secondo luogo, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esonerate dal pagamento del dazio esteso qualora esse siano ammesse nell'ambito del controllo della destinazione particolare e siano consegnate ad un'impresa di assemblaggio esonerata oppure quando siano dichiarate per l'immissione in libera pratica o siano consegnate ad una parte in quantitativi limitati. Al riguardo è opportuno applicare, in quanto compatibile, il sistema di controllo della destinazione particolare di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽⁵⁾ e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 12/97 ⁽⁷⁾. Se, su base mensile, un quantitativo inferiore alle 300 unità di qualsiasi tipo di parti essenziali di biciclette è dichiarato per l'immissione in libera pratica da una parte oppure viene ad essa consegnato, si ritiene che le importazioni in questione non abbiano una portata economica significativa e non indeboliscano gli effetti del dazio imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93. Queste importazioni non dovrebbero presumibilmente costituire una forma di elusione.

In terzo luogo, le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate condizionatamente, con la sospensione del pagamento del dazio esteso, qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un'impresa di assemblaggio le cui operazioni siano soggette all'esame dalla Commissione.

- (5) La Commissione esamina se le operazioni di assemblaggio di un soggetto esentato rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 e decide l'esenzione della parte ove giustificato. Soltanto i soggetti che eseguono operazioni di assemblaggio possono presentare una richiesta di esenzione alla Commissione.

La decisione della Commissione di esentare un soggetto che esegue operazioni di assemblaggio costituisce un'autorizzazione di esenzione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 9 del 13. 1. 1997, pag. 1.

A questo proposito appare opportuno che, quando le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso in riferimento ad un'impresa di assemblaggio esentata oppure alla disposizione relativa ai quantitativi minimi, le condizioni di esenzione prevedano che la Commissione verifichi che dette parti siano effettivamente utilizzate nelle operazioni di assemblaggio del soggetto esentato e che sia fatto un uso corretto della soglia minima.

- (6) Le competenti autorità degli Stati membri devono controllare che queste parti siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da una impresa di assemblaggio esentata, oppure che, nell'ambito del sistema di controllo della destinazione particolare, siano consegnate ad un'impresa di assemblaggio esentata oppure che soddisfino le condizioni dei quantitativi minimi.
- (7) Devono essere fissate disposizioni precise relative all'ammissibilità delle domande presentate dalle imprese di assemblaggio alla Commissione, allo svolgimento degli esami, al processo di formazione delle decisioni, ai riesami e alla revoca delle esenzioni.

Ai fini di buona amministrazione, le domande devono fornire elementi di prova sufficienti dell'assenza di elusione e sono considerate ammissibili dalla Commissione unicamente se sono debitamente giustificate. Ai fini di una rapida decisione sull'ammissibilità di una richiesta debitamente giustificata, deve essere fissato un termine per l'adozione di tali decisioni.

Deve essere fissato un termine entro il quale la Commissione decide di norma sul merito delle domande.

La Commissione può svolgere riesami relativi ad imprese di assemblaggio esentate per verificare se siano soddisfatte le condizioni di esenzione, in particolare con controlli casuali.

- (8) Altri soggetti, che non possono essere esentati in quanto non svolgono operazioni di assemblaggio, possono beneficiare del sistema di esenzione qualora dichiarino le merci nell'ambito del controllo della destinazione particolare e consegnino parti essenziali di biciclette a soggetti esentati, oppure ad altri titolari di autorizzazioni di destinazione particolare oppure in applicazione della disposizione relativa ai quantitativi minimi.

I clienti di tali soggetti, se sono imprese di assemblaggio non ancora esentate oppure se usano parti di biciclette in quantitativi superiori alla soglia minima, devono tuttavia ottenere l'esenzione della Commissione.

- (9) Nei confronti dei soggetti che hanno presentato domande debitamente giustificate gli esami devono essere avviati immediatamente.

Le autorizzazioni di esenzione devono avere effetto retroattivo per i soggetti le cui domande sono pendenti. Il pagamento del dazio esteso deve pertanto essere sospeso, oltre che per le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo l'entrata in vigore del regolamento di riferimento, anche per il dazio di cui all'articolo 2, paragrafo 3 di detto regolamento.

- (10) I soggetti che eseguono operazioni di assemblaggio e che, secondo quanto è stato accertato, non hanno eluso il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 devono essere esentati in forza del presente regolamento.

Detti soggetti devono essere esentati con effetto retroattivo.

- (11) Al presente regolamento devono essere allegati l'elenco dei soggetti nei cui confronti è avviato un esame e l'elenco dei soggetti esentati dall'applicazione del dazio esteso. Gli elenchi modificati e aggiornati saranno pubblicati, all'occorrenza, nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- (12) Infine ai procedimenti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni generali relative alle inchieste antidumping, tra l'altro in materia di svolgimento dell'inchiesta, visite di verifica, omessa collaborazione, trattamento riservato delle informazioni e diritti procedurali delle parti interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «parti di biciclette», le parti e gli accessori di biciclette che rientrano nei codici NC da 8714 91 10 a 8714 99 90;
- «dazio esteso», il dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ed esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 71/97 (in prosieguo «il regolamento di riferimento»);
- «parti essenziali di biciclette», le parti di biciclette di cui all'articolo 1 del regolamento di riferimento;
- «operazioni di assemblaggio», qualsiasi operazione di assemblaggio o di finitura in cui entrino le parti essenziali di biciclette;
- «domanda» la domanda di un soggetto che esegue operazioni di assemblaggio, volta ad ottenere un'autorizzazione di esenzione in conformità dell'articolo 3;

- «soggetto sotto esame», un soggetto che svolge operazioni di assemblaggio per le quali è stato avviato un esame in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 o dell'articolo 11, paragrafo 1, e
- «soggetto esentato», qualsiasi soggetto le cui operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 e che è stato esentato in forza degli articoli 7 o 12 del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione delle importazioni dal dazio esteso

1. Le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate dal dazio esteso nei casi in cui:
 - siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto esentato, oppure
 - siano dichiarate per l'immissione in libera pratica in conformità delle disposizioni relative al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14.
2. Le importazioni di parti essenziali di biciclette sono esentate a titolo provvisorio dal pagamento del dazio esteso, qualora siano dichiarate per l'immissione in libera pratica da o per conto di un soggetto sotto esame.

Articolo 3

Domanda di esenzione

1. Le domande vengono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e sono firmate dalla persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
 Direzione generale per le relazioni economiche esterne
 Unità I/C-3
 CORT 100 4/59
 Rue de la Loi/Wetstraat, 200
 B-1049 Bruxelles
 Telefax: (32-2) 295 65 05

2. La Commissione informa immediatamente il richiedente e gli Stati membri della ricezione della domanda.

Articolo 4

Ammissibilità delle domande

1. Le domande sono ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a) che contengono la prova che il richiedente utilizza parti essenziali di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile in tal senso;

- b) che forniscano elementi di prova che sembrano dimostrare che le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, e che
- c) entro i dodici mesi precedenti la domanda non sia stata rifiutata al richiedente l'autorizzazione di esenzione in forza dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4 oppure non sia stata revocata un'esenzione in forza dell'articolo 10.

2. Può essere fissato un termine adeguato per la presentazione di eventuali informazioni supplementari necessarie per la decisione sull'ammissibilità della domanda. Se le informazioni richieste non vengono comunicate entro il termine fissato, la domanda è considerata inammissibile.

3. Di norma, sull'ammissibilità di una domanda debitamente documentata a norma dei paragrafi 1 e 2 viene presa una decisione entro 45 giorni dalla sua ricezione. Prima della decisione il richiedente ha la possibilità di presentare le sue osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità della domanda.

4. Se la domanda è inammissibile, essa viene rigettata mediante decisione, sentito il comitato consultivo.

5. Se la domanda è ammissibile, viene immediatamente avviato un esame, dandone notificazione al richiedente e agli Stati membri.

Articolo 5

Sospensione del pagamento dei dazi

1. A decorrere dalla data di ricezione della domanda conforme all'articolo 3, paragrafo 1, e in attesa di una decisione sul merito secondo gli articoli 6 e 7, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di riferimento è sospeso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla parte sotto esame.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono subordinare la sospensione del pagamento del dazio esteso alla costituzione di una garanzia ai fini del pagamento del dazio esteso, qualora la domanda sia successivamente considerata inammissibile in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4 oppure sia rigettata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 o 4.

Articolo 6

Esame della domanda

1. Nel corso dell'esame, la Commissione, qualora lo consideri opportuno, può chiedere informazioni complementari al richiedente oppure eseguire verifiche in loco. Di norma l'esame riguarda un periodo di almeno sei mesi prima della data di ricezione della domanda.

2. Il soggetto sotto esame provvede affinché, in qualsiasi momento, le parti essenziali di biciclette da essa dichiarate in libera pratica siano utilizzate nelle operazioni di assemblaggio, distrutte o riesportate. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. La documentazione viene conservata per almeno tre anni. La documentazione e tutti gli eventuali elementi di prova e le informazioni necessari vengono trasmessi alla Commissione, qualora questa lo richieda.

3. L'esame del merito di una domanda si conclude di norma entro dodici mesi dalla data della notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

4. Prima di adottare una decisione in forza dell'articolo 7, il richiedente viene informato delle conclusioni sul merito della domanda e gli viene data la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 7

Decisione

1. Qualora, secondo l'accertamento definitivo dei fatti, le operazioni di assemblaggio del richiedente non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, l'esenzione del richiedente dal dazio esteso viene autorizzata, sentito il comitato consultivo.

2. La decisione ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ricezione della domanda. L'obbligazione doganale del richiedente sorta in forza dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di riferimento è considerata nulla a decorrere da tale data.

3. Qualora non siano soddisfatti i criteri per ottenere l'esenzione, la domanda viene rigettata, sentito il comitato consultivo, e viene quindi revocata la sospensione del pagamento del dazio esteso, prevista all'articolo 5.

4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o qualsiasi dichiarazione falsa relativa ad una decisione possono giustificare il rigetto della domanda.

Articolo 8

Obblighi dei soggetti esentati

1. I soggetti esentati provvedono affinché, in qualsiasi momento:

- a) le operazioni di assemblaggio restino al di fuori dal campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, e
- b) le parti essenziali di biciclette loro consegnate in esenzione dal dazio esteso in conformità dell'articolo 2 siano utilizzate in operazioni di assemblaggio, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato.

2. I soggetti esentati conservano la documentazione relativa alle parti essenziali di biciclette loro consegnate e all'impiego che ne è stato fatto. Essi conservano questa documentazione e le prove pertinenti per almeno tre

anni. Questa documentazione viene messa a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.

Articolo 9

Riesame

1. La Commissione può riesaminare d'ufficio la situazione di un soggetto esentato, al fine di verificare che le operazioni di assemblaggio restino al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96.

2. Un riesame consiste in una verifica basata su un periodo che può essere inferiore a sei mesi.

Articolo 10

Revoca di un'esenzione

Dopo aver dato al soggetto esentato la possibilità di presentare osservazioni, e sentito il comitato consultivo, l'esenzione viene revocata nei casi seguenti:

- qualora un riesame abbia dimostrato che le operazioni di assemblaggio di un soggetto esentato rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96,
- violazione degli obblighi previsti all'articolo 8, paragrafo 2, oppure
- omessa collaborazione dopo l'adozione della decisione di esenzione.

Articolo 11

Domande pendenti

1. Le domande dei soggetti di cui all'allegato I sono ammissibili e i relativi esami vengono avviati a norma dell'articolo 6.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considerano ricevute, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In attesa di una decisione sul merito delle domande dei soggetti di cui all'allegato I, il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio esteso a norma dell'articolo 2 del regolamento di riferimento è sospeso con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

4. Le decisioni adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 nei confronti delle parti elencate nell'allegato I hanno effetto retroattivo a decorrere dal 20 aprile 1996. Le obbligazioni doganali dei richiedenti sorte in relazione al dazio esteso sono considerate nulle a decorrere da tale data.

Articolo 12

Soggetti esentati in forza del presente regolamento

I soggetti di cui all'allegato II sono esentati dall'applicazione del dazio esteso, con effetto a decorrere dal 20 aprile 1996.

*Articolo 13***Disposizioni procedurali**

Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 384/96 concernenti

- lo svolgimento dell'inchiesta (articolo 6, paragrafi 2, 3, 4 e 5),
- le visite di verifica (articolo 16),
- l'omessa collaborazione (articolo 18) e
- il trattamento riservato (articolo 19),

si applicano agli esami eseguiti a norma del presente regolamento.

*Articolo 14***Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare**

Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall'applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all'allegato III e delle condizioni di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:

- a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli articoli 7 o 12,
- b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un'autorizzazione in conformità dell'articolo 291 del regolamento (CEE) n. 2454/93, oppure
- c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l'immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte.

*Articolo 15***Disposizione speciale per le parti alle quali vengono consegnati quantitativi minimi**

1. La Commissione oppure le autorità competenti degli Stati membri possono decidere d'ufficio di sottoporre ad esame le parti che dichiarino per l'immissione in libera

pratica parti essenziali di biciclette oppure ricevano dette consegne a norma dell'articolo 14, lettera c).

2. Qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l'immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che non hanno collaborato all'esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri.

3. Qualora le parti di cui al paragrafo 1 si siano avvalse dell'articolo 14, lettera c) per eludere il dazio esteso, può essere chiesto il pagamento del dazio esteso non riscosso sulle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da queste parti o ad esse consegnate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 16***Scambi di informazione**

1. Alle autorità competenti degli Stati membri vengono comunicate tutte le informazioni relative alle parti nei confronti delle quali è stato avviato un esame a norma dell'articolo 4 oppure è stata adottata una decisione a norma degli articoli 7 o 10.

2. All'occorrenza, vengono pubblicati gli avvisi contenenti gli elenchi aggiornati delle parti sotto esame e delle parti esentate, che saranno inoltre inviati immediatamente a qualsiasi parte interessata che ne faccia richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, nel mese che segue ogni trimestre, informazioni sommarie relative ai soggetti esentati, secondo il modello di cui all'allegato IV.

*Articolo 17***Disposizioni sui dazi doganali**

Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

SOGGETTI SOTTO ESAME
(Codice addizionale Taric: 8962)

Nome	Città	Paese
Dangre Cycles	59770 Marly	Francia
Derby Cyclewerke GmbH	49661 Cloppenburg	Germania
Engelbert Meyer GmbH	49692 Sevelten	Germania
Fa. Alfred Fischer	76229 Karlsruhe	Germania
Falter Fahrzeug-Werke GmbH & Co KG	33609 Bielefeld	Germania
Kynast AG	Quakenbrück	Germania
Monark Crescent	S-432 82 Varberg	Svezia
Muddy Fox	Middlesex UB6 7RH	Regno Unito
Quantum Cycles	59770 Marly	Francia
Pantherwerke	37537 Bad Wildungen	Germania
PRO-FIT Sportartikel	74076 Heilbronn	Germania
Prophete GmbH	33378 Rheda-Wiedenbrück	Germania
Tekno Cycles	93102 Montreuil Cedex	Francia
TNT Cycles	17180 Vilablareix (Girona)	Spagna
Winora — TME Bike Company	97405 Schweinfurt	Germania

Nota: Le parti interessate sono informate che, dopo la ricezione di nuove richieste in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 oppure dopo le decisioni su esami in sospeso in conformità dell'articolo 7, nuovi elenchi oppure elenchi aggiornati di parti che hanno presentato domande in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 oppure di parti sotto esame in conformità dell'articolo 11 saranno pubblicati, all'occorrenza, nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* oppure potranno essere chiesti all'indirizzo indicato nell'articolo 3 del presente regolamento.

ALLEGATO II

SOGGETTI ESENTATI

(Codice addizionale Taric: 8963)

Nome	Città	Paese	Data di effetto
Batavus	8440 AM Heerenveen	Paesi Bassi	20. 4. 1996
BH Bicycletas de Alava	01080 Vitoria	Spagna	20. 4. 1996
Cycles Mercier — France-Loire	42162 Andrézieux — Boutheon Cedex	Francia	20. 4. 1996
Cycleurope International / Peugeot	10100 Romilly-sur-Seine	Francia	20. 4. 1996
Dawes Cycles	Birmingham B11 2DG	Regno Unito	20. 4. 1996
Hercules	90441 Nürnberg,	Germania	20. 4. 1996
MICMO / Gitane	44270 Machecoul	Francia	20. 4. 1996
Moore Large & Co	Derby DE24 9GI	Regno Unito	20. 4. 1996
Promiles	59650 Villeneuve d'Ascq	Francia	20. 4. 1996
Raleigh	Nottingham NG7 2DD	Regno Unito	20. 4. 1996
Tandem Group	York Y01 4YU	Regno Unito	20. 4. 1996

Nota: Le parti interessate sono informate che, in seguito a nuove decisioni di esenzione in conformità dell'articolo 7 oppure alla revoca di un'esenzione in conformità dell'articolo 10, nuovi elenchi e elenchi aggiornati di parti esentate in conformità dell'articolo 7 o 12 saranno pubblicati, all'occorrenza, nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* oppure potranno essere chiesti all'indirizzo indicato nell'articolo 3 del presente regolamento.

ALLEGATO III

STRUTTURA TARIC

8714 91 10	- - -	Telai
	- - - -	verniciati, anodizzati, lucidati e/o verniciati a smalto:
8714 91 10 11	- - - - -	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 91 10 19	- - - - -	Altri (2) (3)
8714 91 10 90	- - - - -	Altri

8714 91 30	- - -	Forcelle anteriori
	- - - -	verniciate, anodizzate, lucidate e/o verniciate a smalto:
8714 91 30 11	- - - - -	Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 91 30 19	- - - - -	Altre (2) (3)
8714 91 30 90	- - - - -	Altre

8714 93 90	- - -	Pignoni della ruota libera:
8714 93 90 10	- - - - -	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 93 90 90	- - - - -	Altri (2) (3)
8714 94 30 90	- - -	Altri freni
8714 94 30 10	- - - - -	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 94 30 90	- - - - -	Altri (2) (3)
8714 94 90	- - -	Parti:
	- - - -	leve dei freni
8714 94 90 11	- - - - -	Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
		- in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		- da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 94 90 19	- - - - -	Altre (2) (3)
8714 94 90 90	- - - - -	Altre

8714 96 30	— — —	Pedaliere
8714 96 30 10	— — — —	Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
		— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		— da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 96 30 90	— — — —	Altre (2) (3)
8714 99 10	— — —	Manubri
8714 99 10 10	— — — —	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		— da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 99 10 90	— — — —	Altri (2) (3)
8714 99 50	— — —	Deragliatori
8714 99 50 10	— — — —	Originari della Cina o spediti dalla Cina: (1)
		— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		— da trasferire ad un altro titolare di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 99 50 90	— — — —	Altri (2) (3)
8714 99 90 90	— — —	Altre parti
	— — — —	ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni:
8714 99 90 11	— — — —	Originarie della Cina o spedite dalla Cina: (1)
		— in quantitativi inferiori a 300 unità al mese o da trasferire ad una parte in quantitativi inferiori a 300 unità al mese; oppure
		— da trasferire ad un altro detentore di un'autorizzazione di destinazione particolare oppure a parti esonerate (2)
8714 99 90 19	— — — —	Altre (2) (3)
8714 99 90 90	— — — —	Altre

(1) Le norme relative al controllo della destinazione particolare [articoli 291—304 del regolamento (CEE) n. 2454/93] si applicano in quanto compatibili.

(2) Le parti esentate le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione in quanto non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 sono le seguenti: (cfr. allegato II).

(3) Le società sotto esame in relazione ai criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, nei cui confronti il dazio antidumping è sospeso in attesa della decisione della Commissione, fermo restando che le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere la costituzione di una garanzia, sono le seguenti: (cfr. allegato I).

ALLEGATO IV

(Struttura delle informazioni)

CONTROLLO DELLA DESTINAZIONE PARTICOLARE PER LE PARTI DI BICICLETTE ORIGINARIE DELLA CINA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 88/97⁽¹⁾

(Comunicazione delle informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento suddetto)

(da presentare entro la fine del mese successivo al trimestre in questione)

Stato membro: Anno:

Trimestre:

A. DATI SINTETICI:

— n. di autorizzazioni di destinazione particolare concesse:

— n. di autorizzazioni di destinazione particolare scadute:

— n. di autorizzazioni di destinazione particolare revocate⁽²⁾:**Volume⁽³⁾ di telai di biciclette⁽⁴⁾**

— immessi nell'ambito del controllo della destinazione particolare:

— immessi nell'ambito del codice addizionale Taric 8962:

— immessi nell'ambito del codice addizionale Taric 8963:

B. DIECI TITOLARI PRINCIPALI DI AUTORIZZAZIONI DI DESTINAZIONE PARTICOLARE

N.	Nome	Indirizzo	Paese	Data della autorizzazione	Volume ⁽³⁾ di telai di biciclette ⁽³⁾ immessi
1.					
2.					
...					

C. APPURAMENTO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

N.	Appuramento della procedura da parte di	Informazioni complementari	Volume ⁽³⁾ di telai di biciclette ⁽³⁾
1.	Consegna alle parti esonerate		
2.		Assegnazione ad una destinazione particolare diversa da quella prescritta	

D. REVOCA DI AUTORIZZAZIONI DI DESTINAZIONE PARTICOLARE

N.	Nome	Indirizzo	Paese	Data della revoca	Motivazione
1.					
2.					
...					

⁽¹⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.⁽²⁾ Cfr. sezione D della presente comunicazione.⁽³⁾ Unità supplementari.⁽⁴⁾ Codice NC ex 8714 91 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 89/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

considerando che la verifica della massa netta indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica delle banane crea un problema di metodologia e di applicazione uniforme; che è pertanto opportuno precisare i metodi per la determinazione e il controllo della massa netta delle banane;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽³⁾ è modificato come segue:

1. È inserito l'articolo 290 bis seguente:

«Articolo 290 bis

L'esame delle banane del codice NC 0803 00 19 per il controllo della massa netta all'importazione, deve vertere su un numero minimo di dichiarazioni di immissione in libera pratica pari al 10 % per anno e per ufficio doganale.

L'esame delle banane si effettua al momento dell'immissione in libera pratica conformemente alle norme di cui all'allegato 38 ter.»

2. È inserito l'allegato 38 ter seguente:

«ALLEGATO 38 ter:

1. Per l'applicazione dell'articolo 290 bis, le autorità doganali dell'ufficio doganale al quale è stata presentata la dichiarazione per l'immissione in libera pratica di banane fresche determinano la massa netta basandosi su un campione di unità di

imballaggio di banane per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine.

2. Il campione delle unità di imballaggio da pesare deve essere rappresentativo della dichiarazione e rispettare i quantitativi minimi indicati dalla seguente tabella:

Numero delle unità di imballaggio dichiarate (per tipo di imballaggio e per origine)	Numero delle unità di imballaggio da esaminare
— fino a 400	5
— da 401 a 700	7
— da 701 a 1 000	10
— da 1 001 a 2 000	13
— più di 2 000	15

Qualora l'intero carico formi oggetto di un'unica dichiarazione doganale, il servizio doganale può, salvo supposta frode, basare il calcolo della massa netta su un campione minimo di 15 unità di imballaggio (dello stesso tipo di imballaggio e della stessa origine).

La massa netta è determinata nel modo seguente:

- previa apertura di almeno una unità di imballaggio, per determinare la massa dell'imballaggio;
- la massa riconosciuta dell'imballaggio sarà ammessa per tutti gli imballaggi dello stesso tipo e dedotta dalla massa riconosciuta dell'insieme delle unità di imballaggio pesate;
- la massa media stabilita per unità di imballaggio delle banane, in funzione della massa riconosciuta del campione controllato, sarà ammessa come base per la determinazione della massa netta delle banane oggetto della dichiarazione.»

Articolo 2

Anteriormente al 1° gennaio 1998, la Commissione riasmina il tasso di controllo stabilito all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 90/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	41,9
	204	51,8
	212	113,8
	404	37,5
	624	198,7
	999	88,7
0707 00 10	053	192,1
	624	130,5
	999	161,3
0709 10 10	220	132,6
	999	132,6
0709 90 71	052	122,2
	053	197,1
	204	146,3
	999	155,2
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	39,4
	204	45,4
	212	47,8
	220	35,1
	448	28,1
	600	68,4
	624	74,0
	999	48,3
0805 20 11	052	57,4
	204	67,6
	624	55,0
	999	60,0
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	64,3
	464	89,9
	624	75,9
	662	48,8
	999	69,7
	052	78,3
0805 30 20	528	70,6
	600	82,7
	999	77,2
	052	79,7
	060	51,4
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	064	56,0
	400	90,6
	404	83,7
	720	78,1
	728	103,6
	999	77,6
	052	132,8
	064	67,0
	400	107,6
	624	71,5
999	94,7	

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 91/97 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 1997
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 39/97 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione del periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 ⁽⁵⁾; che il paragrafo 2 dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati dall'11 al 20 gennaio 1997, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per il franco belga, il marco tedesco, il fiorino olandese, lo scellino austriaco e la lira sterlina;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 39/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,2147	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,49997	corone danesi
	1,95076	marchi tedeschi
	311,761	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	6,02811	marchi finlandesi
	2,19067	fiorini olandesi
	0,778173	sterline irlandesi
1	973,93	lire italiane
	13,7246	scellini austriaci
	165,198	pesete spagnole
	8,64446	corone svedesi
	0,768177	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,6680	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	41,8903	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,21151	corone danesi		7,81247	corone danesi
	1,87573	marchi tedeschi		2,03204	marchi tedeschi
	299,770	dracme greche		324,751	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,79626	marchi finlandesi		6,27928	marchi finlandesi
	2,10641	fiorini olandesi		2,28195	fiorini olandesi
	0,748243	sterline irlandesi		0,810597	sterline irlandesi
1	898,01	lire italiane	2	056,18	lire italiane
	13,1967	scellini austriaci		14,2965	scellini austriaci
	158,844	pesete spagnole		172,081	pesete spagnole
	8,31198	corone svedesi		9,00465	corone svedesi
	0,738632	sterline britanniche		0,800184	sterline britanniche

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/41/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che devono essere stabilite condizioni specifiche per l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio; che tali prodotti devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato II, capitolo 1, della direttiva 92/118/CEE;

considerando che deve essere elaborato un modello di certificato sanitario, che dovrà essere firmato da un veterinario ufficiale, attestante la conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti dalla presente decisione;

considerando inoltre che, qualora sia possibile riconoscere condizioni che offrano garanzie equivalenti, un paese terzo può presentare una proposta di riconoscimento in tal senso alla Commissione;

considerando che le condizioni e il certificato oggetto della presente decisione sono in conformità con il parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio.

Articolo 2

L'importazione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio è subordinata alla condizione che detti prodotti soddisfino i requisiti di cui all'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE.

Articolo 3

1. Ogni spedizione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina selvatica e carni di coniglio deve essere accompagnata da un certificato originale di sanità, numerato, compilato, firmato e datato, composto da un unico foglio e conforme al modello riportato nell'allegato.

2. Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di importazione nella Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio⁽¹⁾

N.

Paese esportatore:

Ministero:

Servizio:

Riferimento⁽²⁾:

I. Identificazione dei prodotti

Prodotti preparati con carni di (specie animale):

Natura dei prodotti:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Temperatura di immagazzinamento e di trasporto:

Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento dello (degli) stabilimento(i) di produzione riconosciuto(i):

.....

Se necessario:

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da (luogo di spedizione):

a (paese di destinazione):

col seguente mezzo di trasporto⁽³⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

⁽¹⁾ Ai sensi dell'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE.

⁽²⁾ Facoltativo.

⁽³⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. Tali indicazioni vanno aggiornate in caso di trasbordo.

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'allegato II, capitolo 1 della direttiva 92/118/CEE, e segnatamente delle norme specifiche di cui al suddetto capitolo, applicabili ai prodotti sopra descritti, e certifica che detti prodotti sono conformi ai requisiti fissati nel capitolo succitato.

Fatto a (luogo)....., il (data).....

.....
(timbro e firma del veterinario ufficiale)⁽¹⁾

.....
(nome in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 1997****relativa a una richiesta di deroga dalla Francia a titolo dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE****(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(97/42/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativo ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

avendo ricevuto il 19 giugno 1996 una nota della Francia che sollecita una deroga a titolo dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE per l'inquadramento di talune discipline sportive,

dopo aver consultato, in data 8 luglio 1996, i coordinatori nazionali per la direttiva 92/51/CEE,

dopo aver indirizzato alla Francia, il 12 settembre 1996, una lettera che chiede un complemento di informazioni,

dopo aver ricevuto, il 17 ottobre 1996, la risposta data dalla Francia a tale richiesta di ulteriori informazioni,

considerando quanto segue:

I. QUADRO GENERALE

- (1) La direttiva 92/51/CEE ha introdotto un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽²⁾. Quest'ultima ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. La direttiva 92/51/CEE si riferisce ai diplomi di livello diverso da quelli che sono contemplati dalla direttiva 89/48/CEE.
- (2) La direttiva 92/51/CEE poggia sul principio della fiducia reciproca. Ciò significa in particolare che, quando nello Stato membro ospitante l'accesso ad una professione o il suo esercizio è subordinato al possesso di un diploma, di un certificato o di un attestato di competenza, l'autorità competente di tale Stato membro non può rifiutare al cittadino di un altro Stato membro, per difetto di qualificazione, di accedere a tale professione o di esercitarla alle stesse condizioni vigenti per i propri cittadini, se il richiedente possiede il diploma che è prescritto da un altro

Stato membro per accedere a questa medesima professione sul suo territorio, o per esercitarla, e che è stato ottenuto in detto Stato membro.

- (3) Tuttavia, questa regola non impedisce che lo Stato membro ospitante, in taluni casi previsti dalla direttiva 92/51/CEE, imponga al richiedente di seguire un tirocinio di adattamento o di sottoporsi ad una prova attitudinale. Le condizioni sono fissate dagli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 92/51/CEE. Se lo Stato membro ospitante esercita tale facoltà, deve lasciare al richiedente la possibilità di scegliere fra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale.

II. ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA 92/51/CEE

L'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE dispone che:

«1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, seconda frase o dell'articolo 5, terzo comma, o dell'articolo 7, lettera a), secondo comma, seconda frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei motivi che rendono necessaria l'adozione di siffatta disposizione.

La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione.

3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.»

III. RICHIESTA DELLA FRANCIA

- (1) Con nota pervenuta alla Commissione il 19 giugno 1996, la Francia ha sollecitato una deroga a titolo dell'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE per l'inquadramento di talune discipline sportive. Tale nota era

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

accompagnata da un progetto di decreto e da una serie di argomentazioni. La richiesta riguarda la professione di istruttore sportivo e mira, per talune discipline sportive, ad ottenere una deroga al principio della libera scelta del candidato.

- (2) Tale richiesta verte unicamente sullo stabilimento. In Francia, infatti, la prestazione di servizi degli istruttori sportivi rientra ormai in un altro quadro regolamentare (decreto n. 96-1011 del 25 novembre 1996 relativo alla prestazione di servizi di istruttore sportivo da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato aderente allo Spazio economico europeo).
- (3) Il progetto di decreto presentato dalla Francia prevede l'applicazione di una procedura di riconoscimento che rispetti la scelta del migrante fra prova attitudinale e tirocinio di adattamento. Nondimeno, nel caso delle cinque professioni contemplate all'allegato del progetto di decreto, una disposizione prevede che «il Ministro dello sport può imporre la prova attitudinale». Secondo il progetto presentato alla Commissione, tale prova attitudinale potrebbe essere imposta nelle cinque discipline sportive seguenti: maestri di sci, guide alpine, istruttori di sport subacquei, istruttori di paracadutismo e istruttori di speleologia.
- (4) Le autorità francesi si sono premurate di precisare che questa richiesta, formulata nel quadro dell'articolo 14, non rimette in questione il principio della fiducia reciproca, ma «tende al contrario a confermarlo nel caso delle attività in cui sono in gioco obiettivi di interesse generale quali la salvaguardia della sicurezza.»
- (5) Secondo le autorità francesi, questa richiesta si giustifica col carattere pericoloso delle corrispondenti discipline sportive. Le autorità francesi ritengono che, in tali casi, la misura di compensazione più appropriata sia la prova attitudinale. A loro giudizio, la facoltà lasciata ai richiedenti di scegliere fra due tipi di misure di compensazione non fornisce tutte le garanzie richieste e potrebbe indurre ad occultare delle lacune tecniche incompatibili con l'esercizio della professione.
- (6) Le autorità francesi ritengono peraltro che la prova attitudinale costituisca la maniera più efficace per garantire la padronanza tecnica dell'attività da parte del candidato e la sua capacità di gestire ed organizzare i soccorsi.
- (7) Le autorità francesi aggiungono, infine, che la pericolosità delle cinque attività contemplate è accresciuta dagli elementi connessi con l'ambiente, per natura infido, in cui si svolge l'attività.

IV. DISCUSSIONE NEL GRUPPO DEI COORDINATORI

Conformemente all'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE, la richiesta francese di deroga è stata presentata agli Stati membri. Essa è stata inviata a tutti i coordinatori del sistema generale di riconoscimento dei diplomi. Inoltre,

come è previsto al medesimo articolo 14, è stata discussa nel corso della riunione del gruppo dei coordinatori che si è tenuta l'8 luglio 1996. In quella sede, i rappresentanti francesi hanno potuto esporre la loro richiesta e rispondere alle domande della Commissione e delle varie delegazioni.

V. DOMANDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Dopo un primo esame della domanda francese e in seguito alla riunione del gruppo dei coordinatori dell'8 luglio 1996, la Commissione ha ritenuto necessario rivolgere alla Francia, con lettera del 12 settembre 1996, cinque domande complementari. La Francia ha risposto in maniera completa a queste cinque domande con nota del 14 ottobre 1996, pervenuta alla Commissione il 17 ottobre 1996.

VI. CONSIDERAZIONI GENERALI

- (1) La libera circolazione delle persone costituisce una libertà fondamentale garantita dal trattato. Su tale base, una giurisprudenza costante della Corte di giustizia ha proibito non solo le discriminazioni patenti, fondate sulla nazionalità, ma anche le misure che, pur applicandosi indistintamente ai cittadini nazionali e agli altri cittadini comunitari, raggiungono di fatto lo stesso risultato. Nondimeno, le misure nazionali che possono turbare o rendere meno agevole l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal trattato possono essere ammesse se soddisfano quattro condizioni: che si applichino in maniera non discriminatoria, che si giustifichino con imprescindibili motivi d'interesse generale, che siano tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo che perseguono e che non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo. Se è vero che la libertà di stabilimento costituisce una libertà fondamentale, l'analisi della richiesta della Francia deve prendere in considerazione questi quattro criteri.
- (2) Nella loro richiesta di deroga, le autorità francesi precisano che sono contemplate solo le «attività in cui sono in gioco obiettivi d'interesse generale quali la salvaguardia della sicurezza» e sottolineano la specificità delle cinque discipline considerate: ambiente infido, pericoli oggettivi, ambiente non circoscritto né provvisto di segnaletica, necessità di conoscenze relative all'organizzazione dei soccorsi, ecc. La Commissione riconosce che le cinque attività contemplate presentano un particolare carattere di pericolosità e che per tale ragione si può invocare nella fattispecie la salvaguardia della sicurezza come «motivo imprescindibile di interesse generale». Nell'ambito di queste cinque attività, la Commissione ammette inoltre che l'obbligo fatto al migrante di sottoporsi a una prova attitudinale, quando la sua formazione verte su materie sostanzialmente diverse da quelle che figurano nel programma del diploma imposto in Francia, può costituire una misura atta a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, che è appunto la salvaguardia della sicurezza. Analogamente, la Commissione

ammette che per le cinque discipline la prova attitudinale, a differenza del tirocinio di adattamento, può, garantendo nel contempo la padronanza tecnica dell'attività da parte del candidato come pure la sua capacità a gestire e ad organizzare i soccorsi, rivelarsi più indicata a verificare come il candidato stesso reagisce in una situazione reale. Tale misura sembra anche proporzionata al fine perseguito. Nella domanda formulata dalla Francia, infine, nessun elemento evidenzia un carattere discriminatorio. I brevetti sportivi rilasciati dallo Stato francese nelle cinque discipline contemplate vengono concessi infatti in seguito a prove selettive che consentono di assicurarsi al tempo stesso della perizia tecnica, delle qualità pedagogiche e delle attitudini del candidato a garantire la sicurezza e a far scattare i dispositivi di soccorso.

In via di principio, quindi, la mancanza di libertà di scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale si può giustificare nella fattispecie. Ciò che importa peraltro è che, nell'attuazione pratica delle misure auspiccate dalle autorità francesi, siano pienamente rispettati i criteri sopra enumerati.

- (3) Dato che la libertà di stabilimento costituisce una libertà fondamentale, la Commissione intende comunque limitare il suo accordo nel tempo per poter valutare con certezza, al termine del periodo di prova, le difficoltà pratiche che potrebbero derivare dall'attuazione di tale deroga.

La Commissione accetta pertanto di dare il suo accordo alla richiesta della Francia per un periodo limitato che si concluderà il 31 luglio 1999.

- (4) Tale periodo dovrà consentire alle autorità francesi di valutare se le misure previste nella richiesta di deroga siano effettivamente le più adeguate per raggiungere l'obiettivo perseguito. Esso dovrà inoltre permettere a tutte le parti interessate di rilevare le difficoltà pratiche di attuazione e di comunicarle alla Commissione.
- (5) Allo scadere di detto periodo, la Francia dovrà presentare un rapporto di valutazione sull'attuazione della deroga ex articolo 14*. Tale rapporto dovrà fornire alla Commissione tutte le informazioni quantitative e qualitative riguardanti l'esecuzione delle prove attitudinali. Al termine di questo periodo, la Commissione raccoglierà anche le osservazioni degli Stati membri interessati e di tutte le parti coinvolte (sindacati, organizzazioni di viaggio, scuole di sci, associazioni e ogni altro organismo interessato). Il rapporto di valutazione della Francia e tutte le osservazioni delle varie parti dovranno pervenire alla Commissione entro il 30 aprile 1999. Se la Francia desidera continuare a beneficiare della deroga, dovrà presentare una richiesta in tal senso unitamente al suo rapporto di valutazione.
- (6) Qualora al termine del periodo di prova la Commissione intenda respingere la richiesta della Francia, l'eventuale decisione negativa dovrà essere presa nei

tre mesi che seguono detta richiesta e al più tardi il 31 luglio 1999, nella forma prevista all'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE. Conformemente a tale articolo, in mancanza di una decisione negativa della Commissione nel termine di cui sopra, la deroga sarà rinnovata automaticamente senza limitazioni di durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/51/CEE, la Francia è autorizzata, per un periodo limitato che scade il 31 luglio 1999, ad imporre una prova attitudinale ai candidati che, per stabilirsi in Francia, intendono beneficiare del riconoscimento del loro diploma di istruttore o di insegnante di sport e la cui formazione mostra sostanziali differenze rispetto a quella richiesta in Francia. Tale deroga vale solo per cinque professioni seguenti: maestri di sci, guide alpine, istruttori di sport subacquei, istruttori di paracadutismo e istruttori di speleologia.

Articolo 2

La Francia presenta alla Commissione, entro il 30 aprile 1999, un rapporto di valutazione sull'attuazione della deroga ex articolo 14*.

Articolo 3

Gli Stati membri che lo desiderino e tutte le parti interessate sono invitati a presentare alla Commissione le loro osservazioni in merito a tale deroga entro il 30 aprile 1999.

Articolo 4

Nel caso in cui desideri che la deroga prevista all'articolo 1 sia confermata senza limiti di durata al di là del 31 luglio 1999, la Francia presenta alla Commissione, entro il 30 aprile 1999, una nuova richiesta conformemente all'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE. Nei tre mesi che seguono la richiesta della Francia, la Commissione prende una decisione nelle forme previste all'articolo 14 della direttiva 92/51/CEE.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della sua notifica.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione